



COMUNA DE IRGOLI

Provintzia de Nugoro
Uffitziu Amministrativu

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

Protocollo n. 785
Irgoli 10 de vrearju 2012
Irgoli 10 febbraio 2012

**BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI N° 2 ALLOGGI A CANONE MODERATO**

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando Pubblico per l'assegnazione di n. 2 (due) alloggi a canone moderato, ubicati nel Comune di Irgoli, in Via Santo Stefano, approvato con la determinazione n. 04 del 9 febbraio 2012, destinato alla LOCAZIONE PERMANENTE

ART. 1. – ALLOGGI DA ASSEGNARE

Il bando riguarda 2 (due) alloggi come individuati nella seguente tabella, da assegnare in modo permanente con canone di locazione di € 320,00 escluse le spese di gestione:

EDIFICIO	DATI CATASTALI	SUPERFICIE UTILE ABITABILE	SUPERFICIE NON RESIDENZIALE	SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc=Su+Snr)
Via S. Stefano P. Terra a)	F. 36 mappale 1160	mq. 46,36	mq 41,13	mq 87,49
Via S. Stefano P. Terra b)	F. 36 mappale 1160	mq. 49,08	mq 41,24	mq 90,32

La graduatoria formata a seguito del presente bando sarà valida per anni tre dalla data di approvazione definitiva e in base ad essa verrà assegnato l'alloggio oggetto del presente bando e quelli che si rendano successivamente disponibili, per rilascio da parte dell'assegnatario, entro i termini di validità della stessa.

ART. 2. – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Al bando possono partecipare gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 e s. m. e i.;
- residenza ovvero attività lavorativa principale o esclusiva nel Comune di Irgoli (per attività principale si intende quella alla quale è dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale);

- c) non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio della Sardegna, come stabilito all'art. 2, lettera c) della Legge Regionale n. 13 del 06 Aprile 1989: "E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b. 2.2. della L.R. 13/89 sopra citata". La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato;
- d) non aver ottenuto, essi stessi, né altri componenti dello stesso nucleo familiare, agevolazioni pubbliche, concesse dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, in qualunque forma per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni;
- e) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di E.R.P., qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non occupare senza titolo un alloggio E.R.P.;
- h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) (***) compreso entro i limiti di seguito indicati:

Reddito annuo superiore a	€ 12.944,00 (Vedi modalità di calcolo del reddito)
Reddito annuo non superiore a,	€ 25.888,00 (Vedi modalità di calcolo del reddito)

(*) Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno d'imposta 2011). Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (articolo 21 della L. 457/78)

(**) Il nucleo familiare è costituito dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente, non legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, da oltre due anni, nonché, se conviventi per lo stesso periodo gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. Fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine, nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

I requisiti di partecipazione sono riferiti all'intero nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. I requisiti devono altresì permanere sino alla stipula del contratto di locazione.

ART. 3. -CANONE DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO

Il canone mensile di locazione, pari a 3 2 0 ,00 euro mensili, spese di gestione escluse, è determinato in riferimento al primo programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato dei comuni demograficamente omogenei e di minore distanza territoriale dal Comune di Irgoli;

ART. 4. - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Irgoli e allegato al presente Bando.

Le domande possono essere presentate:

A mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune -via Roma 2 -.

Spedite mediante RACCOMANDATA A/R (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:

Comune di Irgoli - via Roma 2 - 08020 - Irgoli - Ufficio Segreteria -

In caso di spedizione per posta sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda di partecipazione bando pubblico per l'assegnazione di n° 4 alloggi a canone moderato".

L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate, A PENA DI ESCLUSIONE, entro le ore 13 del giorno 15 maggio 2012

ART. 5- DOCUMENTAZIONE

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b. (eventuale) copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- c. (eventuale) per le giovani coppie: certificato di matrimonio o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio;
- d. (eventuale) copia certificato rilasciato dalla ASL attestante la percentuale di invalidità;
- e. (eventuale) copia sentenza omologata di separazione;
- f. ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

ART. 6. - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Acquisite le domande dei richiedenti, il Comune accerta in capo ai medesimi il possesso dei requisiti di partecipazione e, al fine di dare priorità nell'assegnazione ai soggetti che versano nelle situazioni di disagio, attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive e oggettive sotto elencate, e formula la graduatoria.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

A.1) GIOVANI COPPIE

A.1.1) Nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla presentazione della domanda (documentazione da allegare alla domanda: dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio)	Punti 1
---	---------

A.1.2.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre due anni dalla presentazione della domanda (documentazione da allegare alla domanda: certificato di matrimonio o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)	Punti 1
A.1.3.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre due anni o è prevista entro un anno dalla presentazione della domanda e nel quale siano presenti uno o più minori a carico (documentazione da allegare alla domanda: certificato di matrimonio o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio)	Punti 2

Il Punteggio A.1.3) non è cumulabile con i punteggi A.1.1) e A.1.2).

A.2) ANZIANI

Nucleo familiare, anche unipersonale, nel quale siano presenti persone che abbiano superato i 65 anni d'età. N.B. a) la convivenza con l'anziano deve sussistere da oltre due anni. b) il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con anziani ultrasessantacinquenni, intendano staccarsi da essi, per costituire un nucleo autonomo.	Punti 1
---	---------

A.3) NUCLEI MONOPARENTALI

A.3.1.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con un minore a carico. Non vengono considerati tali i nuclei composti da genitori anagraficamente conviventi anche se non sposati. In caso di genitore separato dovrà essere allegata copia delle sentenza omologata della separazione	Punti 2
A.3.2.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con più minori a carico	Punti 4

A.4) NUCLEI CON MINORI A CARICO

NUCLEI FAMILIARI (non monoparentali) CON FIGLI MINORI A CARICO	Punti 2
--	---------

I punteggi A.3 e A.4 non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio A.4) non è cumulabile con il punteggio A.1.3).

A.5 INVALIDITA'

A.5.1) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	Punti 2
A.5.2) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 punti	Punti 3
I punteggi di cui ai punti A.5.1) e A.5.2) non sono tra loro cumulabili. Documentazione da allegare: copia sentenza o certificazione Asl riconoscimento percentuale invalidità. N.B: Il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi al momento della presentazione della domanda con persone invalide, intendano staccarsi da essi, per costituire un nucleo autonomo.	

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

B1)

Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente alla data di pubblicazione del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico e privato che usufruisca di alloggio di servizio.	Punti 2
---	---------

Il Comune valuta le istanze di partecipazione, ne verifica la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dagli interessati e sulla base di essi procede alla formulazione della graduatoria provvisoria.

E' facoltà del Comune di Irgoli, chiedere ai concorrenti, documentazioni o elementi utili, anche integrativi, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni.

Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 30 giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con RACCOMANDATA A/R, entro i suddetti termini.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune formula la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio al fine di determinare l'ordine definitivo di graduatoria.

Del sorteggio in seduta pubblica sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione dirigenziale, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio del Comune di Irgoli e costituisce provvedimento definitivo.

ART. 7. - ASSEGNAZIONE DELL' ALLOGGIO

L'alloggio sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria occupato e tenendo conto della composizione numerica dei nuclei familiari in modo da non creare situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento secondo gli standard abitativi L.R. 13/89.

ART. 8. - CONTROLLI

Il Comune di Irgoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà a "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti .

ART. 9. - COPIA BANDO E INFORMAZIONI

Copia del presente bando può essere ritirata presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Irgoli o scaricato nella sezione "bandi e concorsi" del sito Internet del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.irgoli.nu.it>.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Amministrativo - telefono 078497401- - Responsabile procedimento l'Istruttore Amministrativo sig. Luciano Monne -.

Il Responsabile d'Area
F.to Francesco Graziano Floris

